

<b>Titolo</b>	<b>Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)</b>  <i>Directives for accreditation of Bodies operating the assessment and certification of QMS of construction companies (EA 28)</i>
<b>Sigla</b>	<b>RT-05</b>
<b>Revisione</b>	<b>00</b>
<b>Data</b>	<b>2011-11-29</b>

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro	Il Consiglio Direttivo	Il Direttore Generale	2012-03-15

## INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. REQUISITI GENERALI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ACCREDITATI/RICONOSCIUTI) .....	4
4. SCOPO DI CERTIFICAZIONE E CERTIFICATO .....	4
5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ .....	6
6. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE .....	8
7. ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTO DEI CERTIFICATI .....	10
APPENDICE A: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI .....	11
APPENDICE B: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI.....	14

## 1. PREMESSA

Il presente Regolamento Tecnico definisce specifiche regole applicative – a corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili – per il conseguimento e mantenimento dell'accreditamento ACCREDIA nello specifico settore e conseguente rilascio, sotto accreditamento o riconoscimento ACCREDIA, di certificazioni di conformità alla norma ISO 9001:2008 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

Il presente documento è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da ACCREDIA, composto da rappresentanti di OdC già accreditati, e da rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti in materia (Autorità di regolazione, Associazioni Rappresentative delle Imprese di Costruzione, ecc.), al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento stesso.

I seguenti criteri si applicano agli Organismi accreditati o riconosciuti da ACCREDIA ed alle valutazioni da essi condotte nei confronti delle imprese che operano, sia per conto di committenti privati, sia per conto di committenti pubblici. Essi sono finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità delle valutazioni, al fine di dare ragionevole fiducia sulle capacità del sistema di gestione per la qualità delle imprese certificande e certificate di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti (sede, cantieri e opere realizzate), in modo da erogare effettivamente la qualità attesa.

Data l'importanza del sistema di qualificazione delle imprese per il settore delle opere pubbliche, di cui all'art. 40 del D.lgs 163/06 e relativo Regolamento applicativo DPR 5 ottobre 2010 n. 207, nel presente documento sono riportate anche le disposizioni relative alla redazione dei certificati di conformità richieste per il loro corretto utilizzo da parte delle Società di Attestazione – SOA, ai sensi delle Determinazioni della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

## 2. DEFINIZIONI

**Certificazione:** attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).

**Organismo di Certificazione accreditato (OdC):** Organismo accreditato da ACCREDIA nel settore costruzioni EA28, che effettua la certificazione di conformità di sistemi di gestione (Reg. CE N. 765/228 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

**Organismo di Certificazione riconosciuto:** Organismo riconosciuto da ACCREDIA ad operare nel settore costruzioni, in ambito nazionale, in conformità al presente Regolamento Tecnico (Reg. CE N. 765/228 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

**Attività:** tipologia di intervento associato ad uno o più processi realizzativi (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc...).

**Processo realizzativo:** attività interessata dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...).

### 3. REQUISITI GENERALI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ACCREDITATI/RICONOSCIUTI)

Si riportano alcuni requisiti generali di carattere amministrativo e procedurale vincolanti per la qualificazione degli Organismi di certificazione ai fini delle valutazioni in oggetto.

- L'Organismo di certificazione deve essere accreditato per il settore EA 28 (anche con limitazioni in relazione alla tipologia delle opere realizzate, ad esempio con riferimento alle categorie speciali dell'Allegato A al DPR 207/2010 o altre).
- L'eventuale revoca della certificazione deve essere comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ad ACCREDIA, secondo le disposizioni applicabili vigenti e future. Va altresì comunicata ad ACCREDIA ogni sopravvenuta variazione, ancorché temporanea, dello stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema certificato, quali sospensioni dovute a gravi carenze del sistema stesso. Il relativo termine di comunicazione è di 5 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di sospensione.
- L'Organismo di certificazione deve contrattualmente definire che informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno essere comunicati a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell'Organismo di certificazione.
- Gli auditor devono essere qualificati secondo quanto previsto dal Regolamento ACCREDIA RG-01, Parte 4A "Prescrizioni per la qualificazione degli auditor e esperti di sistema di gestione", salvo che per quanto concerne l'acquisizione della qualificazione settoriale tramite esperienza di verifiche ispettive. In questo caso, infatti, la qualificazione settoriale deve obbligatoriamente comprendere almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore, così come definita nel Regolamento di cui sopra, oltre all'avvenuta effettuazione di almeno 5 verifiche ispettive nel settore.
- Per quanto riguarda gli ispettori già iscritti nei registri dell'OdC come qualificati nel settore EA 28 alla data di entrata in vigore della revisione 06 (marzo 2005), ove suddetta qualifica sia stata conseguita esclusivamente tramite esecuzione di 10 verifiche ispettive nel settore con la partecipazione di persona esperta nel settore medesimo, ai fini della conferma della qualifica dovrà essere fornita evidenza dell'effettiva competenza settoriale dell'esperto di cui trattasi

A titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, sono da considerarsi come soddisfacenti il requisito relativo al possesso di "*due anni di esperienza lavorativa nel settore*", le situazioni nel seguito specificate, in termini di durata e tipologia di attività professionale:

- 2 anni di attività svolta come consulente di SGQ nei riguardi di imprese operanti nel settore EA 28, con almeno 4 SGQ con certificato in corso di validità (relativamente a quanto precedentemente richiesto, si chiarisce che vengono ritenuti accettabili anche attività di manutenzione dei sistemi successive alla loro certificazione) supportati da evidenze oggettive in aggiunta al CV;
- 4 anni di attività svolta nell'ambito dell'insegnamento, dell'esecuzione di studi e ricerche (teorici e sperimentali) o nell'ambito di attività di normazione, purché direttamente afferenti al settore EA 28 come sopra.

È altresì da ritenersi come sostitutivo di un anno di esperienza lavorativa il possesso di un titolo di studio universitario o di scuola media superiore strettamente correlato con le discipline, tecnologie e processi del settore EA 28.

### 4. SCOPO DI CERTIFICAZIONE E CERTIFICATO

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi realizzativi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'Organismo di certificazione, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene i processi realizzativi per i quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, questi sono accettabili, limitatamente ad una sola tipologia aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato/dichiarazione di regolare esecuzione delle opere.

Si applicano, inoltre le seguenti prescrizioni:

- L'oggetto del certificato deve essere formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale delle attività:

- \* progettazione e costruzione (1) di ..... (processo realizzativo)
- \* costruzione (1) di ..... (come sopra)
- \* installazione di ..... (come sopra)
- \* manutenzione di ..... (come sopra)
- \* ristrutturazione di .....(come sopra)

(1) per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito.

Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

- La tipologia dei processi realizzativi e affini può essere, utilmente, correlata alle definizioni date dall'Allegato A al DPR 207/2010 per le categorie, sia generali (OG) sia speciali (OS), con l'introduzione di eventuali limitazioni, se necessarie, traendo beneficio dal fatto che tale DPR ha confermato nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. La terminologia utilizzata deve essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica.

Nella definizione dello scopo di certificazione, secondo i criteri sopra riportati, si raccomanda di evitare riferimenti diretti ai codici alfanumerici (es. OG1, OG3, OS4, OS16, ...) delle categorie generali o speciali di cui al DPR più volte richiamato. Sono altresì da evitare diciture eccessivamente generiche che non consentano di instaurare un legame diretto fra lo scopo della certificazione e quanto verificato in cantiere (es. installazione di impianti tecnologici, opere edili, costruzione di opere viarie, ecc).

#### **4.1 Criteri di redazione e gestione dei certificati di conformità**

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento Tecnico devono essere redatti in accordo alle seguenti disposizioni "editoriali", nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA per l'accreditamento degli Organismi di certificazione e per l'uso del marchio ACCREDIA.

Per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001:2008 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.lgs 163/06 non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale.

È fatto obbligo di apporre nel Certificato, oltre all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

*“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico ..... o indirizzo e-mail .....*”.

*“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05”.*

*“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207”.*

## **5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**

### **5.1 Criteri generali**

L’OdC deve pianificare l’attività di verifica sulla singola organizzazione a valle di un inquadramento generale della stessa. Fermo restando che le verifiche di certificazione devono coprire tutti i requisiti della norma di riferimento, suddette verifiche devono essere orientate con maggiore attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione oggetto di verifica. Ne consegue che l’OdC deve, innanzi tutto, identificare, prima della verifica di certificazione, le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio, contraente generale), al fine di identificare gli aspetti “particolarmente critici” per la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001. Con riferimento a consorzi e contraenti generali, si deve far riferimento anche alle Appendici A e B.

Il mercato italiano delle costruzioni vede con elevata frequenza la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), specie di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive) e questo costituisce, in fase di verifica di certificazione o sorveglianza, una difficoltà aggiuntiva per l’OdC. Fermo restando il principio che le ATI non sono, per loro natura, certificabili e che quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI, gli OdC devono rispettare i seguenti criteri:

- Deve essere sempre verificato che il SGQ dell’organizzazione ponga a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l’ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell’ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 9001;
- I cantieri gestiti da un’ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell’ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGQ della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell’ATI orizzontale;
- Deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un’ATI o della società consortile costituita a valle dell’ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante.

Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si richiedono particolari criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ.

### **5.2 Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti**

- **Prefabbricazione a piè d’opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.

- **Produzione di calcestruzzo e malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.
- **Prodotti acquistati sul mercato:** per i prodotti critici occorre che l'impresa si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto e che comunque verifichi la presenza delle dichiarazioni di conformità richieste dalla legislazione vigente.

Nel seguito si elencano, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, alcuni componenti strutturali da considerarsi critici:

- ferro d'armatura (acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso);
- cementi;
- calcestruzzo preconfezionato;
- blocchi in calcestruzzo e/o in laterizio;
- manufatti strutturali prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, altri).

Per i prodotti di cui sopra, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti, gli auditor degli Organismi dovranno fornire evidenza di verificare ad ogni audit i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con riferimento a quelli oggetto di marcatura CE,. Particolare attenzione dovrà essere posta nella verifica dei controlli eseguiti sui materiali provenienti da Centri di Trasformazione dell'acciaio e da impianti di preconfezionamento del calcestruzzo così come definiti dal DM 14/01/2008 e s.m.i.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione alle lavorazioni eseguite e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa.

Con riferimento a quanto sopra, si precisa che la definizione, predisposta dall'Organizzazione valutata, deve essere verificata ed accettata dall'Organismo al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

L'OdC deve acquisire anche le seguenti evidenze:

- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza della pianificazione, programmazione e aggiornamento delle risorse e delle attrezzature (incluse le apparecchiature di misura adeguate alle necessità di cantiere), vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri;  
Per quanto riguarda il personale, le risorse di personale devono essere coerenti con le eventuali richieste cogenti per competenze e qualifiche (si veda ad es. il DM 37/08, DM 14/01/2008, il D.Lgs 163/06 e s.m.i.). Per lavori specifici, dovranno essere evidenziate risorse tecniche congruenti;
- Esistenza di Piani della Qualità per tutte le commesse avviate dopo l'introduzione del sistema di gestione per la qualità. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani potranno essere basati su documenti standard. Il piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo;
- I documenti del SGQ (Manuale Qualità, Piani della Qualità o altri) devono specificare come si controllano i subappalti (outsourcing) o le forniture;
- Le imprese devono avere a disposizione le leggi, le norme tecniche e le regole tecniche applicabili nei settori di competenza e devono dimostrare conoscenza adeguata alla loro corretta applicazione;
- Le imprese devono predisporre i documenti di valutazione rischi e di pianificazione della sicurezza, di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili e darne opportuna evidenza.

## 6. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

### 6.1 Generalità

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, si devono tenere in considerazione, le due seguenti differenti situazioni:

- **Cantieri (siti temporanei):** siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- **Attività di "lavoro esterno":** attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

### 6.2 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

Gli Organismi di Certificazione oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità di aziende, sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;
- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).

A tale riguardo, si ricorda che il documento IAF MD 5, specifica che:

*"Il significato del termine "addetti", come riportato nella tabella, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ..... L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva".*

Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, si raccomanda che, nella predisposizione delle offerte, gli Organismi procedano alla determinazione del numero di "addetti equivalenti", tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi anni e il reddito procapite di riferimento del settore.

Nota: la verifica del **primo** cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno

debbano essere computate almeno **2 ore** di impegno per ogni singolo cantiere. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad **un'ora**.

In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni processo realizzativo oggetto di certificazione.



Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme degli stessi.

Tutti i processi realizzativi nello scopo di certificazione devono essere verificati in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ).

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in stadi di avanzamento dei lavori significativi.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni processo realizzativo svolto.

Un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi (rif. Audit di Certificazione – Audit di Sorveglianza), nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

### **6.3 Sorveglianze periodiche**

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutti i processi realizzativi e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

Si sconsiglia l'effettuazione di Audit della durata di 1 gg-uomo, utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo.

Nota: un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

### **6.4 Rinnovo delle certificazioni**

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.
- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in uno stadio di avanzamento dei lavori significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno un audit presso un sito operativo, per ogni processo realizzativo svolto.

- Un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione.

Si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportati esclusivamente i processi realizzativi che sono stati oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, gli Organismi dovranno garantire la continuità temporale dei certificati emessi.

## 6.5 Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Gli OdC possono considerare tre degli elementi riportati nel seguito del presente paragrafo (a scelta) quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo da verificare in cantiere/sito, purché comprensivi dell'elemento vincolante:

- documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata;
- **rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);**
- rispetto del contratto stipulato con il Committente (Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione);
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- prove di funzionalità e di collaudo, verbalizzate.

Quanto sopra, purché i processi realizzativi oggetto della documentazione di cui trattasi non siano conclusi da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con quanto specificato al punto 6.2 in cui è chiaramente stabilito che "non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno".

## 7. ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTO DEI CERTIFICATI

Le disposizioni di cui al presente Regolamento Tecnico entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del medesimo.

L'adeguamento al presente Regolamento Tecnico dei certificati emessi dagli OdC dovrà avvenire entro e non oltre il Rinnovo pianificato per le singole Organizzazioni.

## APPENDICE A: Precisazioni in merito alla certificazione dei Consorzi operanti negli appalti pubblici

La presente Appendice fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore EA da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici.

Tale appendice risponde all'esigenza di favorire l'imparzialità di mercato e l'omogeneità operativa degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione di sistemi di gestione di tali soggetti giuridici, stanti le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse sine qua non alle indicazioni oggetto della presente appendice.

In particolare, considerato che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 prevede all' art. 63 che [...] "ai fini della qualificazione," [...] "le imprese" che eseguono lavori pubblici " possiedano un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema." ed altresì che [...] "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA." Riprendendo quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2006, n. 163 ove all'art. 40 si legge che: [...] "i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo." ed altresì che [...] "Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9000 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e, in particolare, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021;" [...].
- La Legge 12 aprile 2006, n. 163 all'art. 34, comma 1, prevede fra i soggetti ammessi alle gare ovvero a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici: [...]
  - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n 443;
  - c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge;
  - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 37;
  - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge."
- ed in tal senso precisa all' art. 35 che laddove i soggetti partecipanti alle gare siano quelli indicati ai punti b) e c) dell'art. 34 precedente, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori, sono da ritenersi applicabili ai Consorzi e non alle consorziate.

Ciò premesso, i certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore EA 28, bensì al settore EA 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell'Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire, al settore EA 28, lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ....).

oppure

- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti).

Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28, bensì primariamente al settore EA 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 e Legge 12 aprile 2006, n. 163) (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ....).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione, è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso b1) in cui il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MdQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate.

caso b2) in cui il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Ciò detto, si sottolinea che, quanto sopra esposto al precedente punto b), è da ritenersi applicabile al solo schema SGQ.

A titolo indicativo, nel caso in cui i soggetti giuridici di cui all' art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163, richiedano la certificazione di SGA e/o SCR, e non svolgano attività realizzative direttamente, non è ammissibile attribuire il certificato, rilasciato per tali schemi al settore EA 28, ma solo al settore EA 35, e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso. Pertanto, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Senza prevedere audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGA ed SCR certificato, in quanto non inclusi nell'ambito

di applicazione della certificazione rilasciata al Consorzio. Mentre quanto sopra esposto al punto a) è da ritenersi applicabile a tutti gli schemi SGQ, SGA ed SCR.

A ragion di ciò, è opportuno osservare che il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 e la Legge 12 aprile 2006, n. 163, non prevedono quale criterio di qualifica dei soggetti partecipanti alle gare di appalto l'esistenza di SGA e/o SCR certificato, ma solo di SGQ. Ed altresì, stanti le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le quali identificano l'impresa assegnataria come l'impresa affidataria alla quale competono tutti gli obblighi e tutte le responsabilità relative agli aspetti salute e sicurezza dei lavori pubblici ricevuti in assegnazione, non è giuridicamente ammissibile che il Consorzio si assuma responsabilità (anche penali) che competono ad altri.

Si ritiene altresì opportuno puntualizzare che, in caso di partecipazione a gare di appalto pubbliche, in presenza di richieste premiali per esistenza di un sistema di gestione certificato, ambientale e/o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tale requisito possa essere ritenuto pienamente soddisfatto solo se il Consorzio è in possesso di certificato attribuito al settore EA 28 per attività realizzative svolte direttamente dal Consorzio.

Pur tuttavia, a titolo indicativo, si ritiene che detto requisito potrebbe essere ritenuto soddisfatto laddove il Consorzio sia in possesso di un certificato attribuito al solo settore EA 35 per attività realizzative eseguite mediante assegnazione a consorziate, a loro volta in possesso di certificazione, di sistema di gestione, ambientale e/o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Certificazione rispondente ai seguenti requisiti: i) equivalente a quella del Consorzio, ii) attribuita al settore EA 28, iii) relativa alle attività oggetto della gara di appalto. In tal caso l'Organismo di Certificazione dovrà assicurare che il personale impiegato per le attività di valutazione presso il Consorzio disponga di idonea ed esaustiva competenza per entrambi i settori EA 35 e 28. È comunque da notare che valutazioni di merito in proposito rimangono di responsabilità della singola Stazione Appaltante.

In aggiunta, con particolare riferimento allo schema SCR, in ottemperanza ai disposti del RT-12 § 4.1.1.3, si ricorda che dovranno essere incluse nella certificazione SCR, in prima istanza o mediante definizione di un apposito programma di estensione dell'ambito di applicazione della certificazione, tutte le eventuali unità locali del soggetto titolare del certificato. Per lo scopo della presente comunicazione, da intendersi uno dei soggetti giuridici di cui all' art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163.

Infine, va ricordato che i Consorzi hanno l'obbligo di legge di garantire, nei confronti della Stazione Appaltante, il completamento dei lavori pubblici, la cui realizzazione sia stata affidata ad associate, e queste ultime, in corso d'opera, si rivelassero incapaci di portare a compimento il lavoro ad esse affidato. In tal caso, sarà necessario accertare che il sistema di gestione (qualità e/o ambientale e/o della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) del Consorzio preveda apposite modalità per gestire simili situazioni anche mediante l'eventuale realizzazione diretta del lavoro pubblico. Ciò, al fine di garantire, oltre al completamento del lavoro pubblico, l'efficace e continuativa applicazione del sistema di gestione certificato a tutti i lavori pubblici per i quali il Consorzio abbia ricevuto commessa.

## **APPENDICE B: Precisazioni in merito alla qualificazione dei Contraenti Generali**

### **B1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali**

Con riferimento all'entrata in vigore dell'art. 98, comma 1 lett. a) del DPR n. 207/2010, si precisa che la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del D. Lgs. 163/2006.

A tal proposito, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità operative da adottare per la definizione del settore EA da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione.

I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, 2 possibili situazioni:

1. Caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione di cui al D. Lgs. 163/2006: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore EA 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. Caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione di cui al D. Lgs. 163/2006 e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come secondari i settori EA 28 e EA 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ dovrà riportare la dicitura: "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i." e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'articolo 187 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. e dell'art. 98 del DPR. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.".

### **B2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali.**

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001:2008 e conferendo alla stessa quei settori quali EA35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010 secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo B1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato il CAB, che dovrà eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.